

REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEI BENI E DEI SERVIZI

TITOLO I – PRINCIPI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento.

Art. 2 - Limiti economici alle acquisizioni in economia.

TITOLO II – ACQUISIZIONI IN ECONOMIA

Art. 3 – Forniture e servizi in economia.

TITOLO III – INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Art. 4 -Modalità di individuazione degli operatori economici.

Art. 5 - Elenco ufficiale dei fornitori e dei prestatori di servizi.

TITOLO IV – PROCEDIMENTO DI AFFIDAMENTO

Art. 6 - Responsabile del servizio e Responsabile del procedimento.

Art. 7 - Procedura di affidamento per cottimo fiduciario.

Art. 8 - Scelta dell'affidatario del cottimo fiduciario.

Art. 9 - Inadempimenti.

TITOLO I – PRINCIPI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare le modalità, i limiti e le procedure per l'acquisizione dei beni e dei servizi in economia ai sensi dell'art. 125 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 di seguito denominato "Codice" e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 di seguito denominato Regolamento di attuazione al Codice dei Contratti Pubblici.
2. Le acquisizioni in economia dei beni e dei servizi possono essere effettuate mediante procedura di cottimo fiduciario anche tramite affidamento diretto nei casi consentiti dalla legge e dal presente Regolamento.
3. Per la definizione di forniture e servizi si fa rinvio a quanto meglio specificato negli artt. 3 e 125 del Codice e negli artt. 329 e ss del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.

Art. 2

Limiti economici alle acquisizioni in economia

1. Le acquisizioni in economia non possono superare le soglie di cui all'art. 125 del Codice.
2. Le forniture e i servizi in economia sono ammessi mediante **cottimo fiduciario** per importi **inferiori a 200.000,00 euro**; Ai sensi e per gli effetti dell'art.125 comma 11 del D. lgs 163/06, per servizi e forniture di importo inferiore ai € 40.000,00 si procederà mediante "affidamento diretto" preceduto da eventuale indagine di mercato; per servizi e forniture di importo compreso fra gli € 40.000,00 e gli € 200.000,00 si procederà mediante gara di "cottimo fiduciario" con invito rivolto ad almeno 5 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei.
3. Nessuna fornitura di beni o prestazione di servizi può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere il limite economico di cui al comma 1 o gli altri limiti specifici previsti dal regolamento.
4. Non è considerata artificiosamente frazionata l'esecuzione di interventi in economia il cui impegno di spesa sia imputabile ad esercizi finanziari diversi, quando le procedure di affidamento sono inequivocabilmente autonome e separate l'una dall'altra.
5. Tutti gli importi previsti nel presente regolamento si intendono al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).
6. Le soglie indicate nel presente articolo, sono automaticamente adeguate in relazione alle modifiche delle soglie previste dall'art. 28 del Codice.

TITOLO II – ACQUISIZIONI IN ECONOMIA

Art. 3

Forniture e servizi in economia

1. L'acquisizione in economia di beni e servizi è consentita, con i limiti di cui all'art. 2, comma 2 del presente regolamento, in relazione alle singole voci di spesa individuate nell'Allegato 1) al presente regolamento.
2. Il ricorso all'acquisizione in economia di beni e servizi è altresì consentito nelle fattispecie previste all'art. 125, comma 10, lett., a), b), c), d) del Codice.

TITOLO III – INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Art. 4

Modalità di individuazione degli operatori economici

1. Gli operatori economici da consultare per l'acquisizione in economia dei beni e dei servizi sono individuati mediante la **consultazione degli elenchi ufficiali dei fornitori e dei prestatori di servizi** predisposti dalla Fondazione.
2. Per la predisposizione degli elenchi ufficiali dei fornitori e dei prestatori di servizi la Fondazione pubblica un avviso nel proprio sito internet che resterà in evidenza per un periodo non inferiore a 30 giorni.
3. Laddove dall'elenco ufficiale della Fondazione non risultino operatori economici qualificati o siano in numero inferiore a cinque, i medesimi possono essere individuati:
 - a) mediante la consultazione degli elenchi ufficiali della Regione Umbria/altre amministrazioni aggiudicatrici;
 - b) sulla base delle informazioni desunte dal mercato, riguardanti le caratteristiche di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa. Le indagini di mercato possono essere effettuate, a titolo esemplificativo, mediante consultazione di elenchi commerciali, Albi od Ordini professionali, oppure mediante qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo.
 - c) mediante la consultazione dei cataloghi elettronici del Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione.
4. Laddove non sia possibile procedere ai sensi del comma 2 e 3 gli operatori economici sono invitati a presentare offerta mediante **avviso pubblico** da pubblicare nel profilo del committente.

Art. 5

Elenco ufficiale dei fornitori e dei prestatori di servizi

1. La Fondazione istituisce **l'Elenco ufficiale dei fornitori e dei prestatori di servizi**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 125, comma 11 del Codice.
2. L'Elenco dei fornitori e dei prestatori di servizi è finalizzato ad individuare, sulla base di valutazioni tecniche, economiche, organizzative e di qualità dei beni e servizi offerti, gli operatori economici che possono essere invitati alle procedure di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125, comma 11 del Codice, per la fornitura di beni e prestazioni di servizi, a favore della Fondazione ITS Umbria.
3. Possono essere ammessi all'iscrizione i seguenti soggetti:
 - a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
 - b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
 - c) i consorzi stabili, costituiti in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'art. 36 del Codice;
 - d) raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti, secondo le disposizioni di cui all'art. 37 del Codice;
 - e) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo di interesse economico (GEIE);
 - f) altri operatori economici.

Al momento della presentazione della domanda di iscrizione, i soggetti di cui alle lettere a), b), c), e), f) devono essere già costituiti.

4. E' vietata la presentazione di domanda di iscrizione per la medesima voce di spesa a titolo individuale ed in forma associata nonché a titolo individuale e come componente di consorzi. Qualora i soggetti di cui al comma 3 incorrano in uno dei divieti di cui sopra, ai fini dell'iscrizione all'elenco, la Fondazione prenderà in considerazione la sola istanza che risulti essere pervenuta anteriormente.

5. Gli operatori economici, in possesso dei requisiti di cui al comma successivo, sono iscritti nell'Elenco in relazione alle voci di spesa individuate all'Allegato 1) al presente regolamento, ed, in relazione a ciascuna voce, per le seguenti classi di importo:

- a) Classe 1: **fino a 40.000,00 Euro**;
- b) Classe 2: **sopra i 40.000,00 Euro fino a 200.000,00 Euro.**

Gli operatori economici possono comunque presentare istanza di iscrizione ad entrambe le classi di importo sopra indicate.

6. Ai fini dell'iscrizione, l'operatore economico deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:

a) Il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del Codice ed in particolare:

- I. che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- II. che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; *l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;*
- III. che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; *l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'avviso, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;*
- IV. che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; *l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;*
- V. che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- VI. che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate da questa stazione appaltante; o che non hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da questa stazione appaltante;
- VII. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- VIII. che non risulta iscritto, ai sensi del comma 1-ter, art.38, D.Lgs 163/2006, nel casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture istituito presso l'Osservatorio, di cui all'articolo 7, comma 10 del D.Lgs 163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
- IX. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- X. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;

- XI. che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- XII. che non ricorrono situazioni di cui alla lettera m-ter dell'art. 38, D.Lgs 12 aprile 2006, n.163 e ss.mm.ii.;

N.B. Ai fini del punto VII, si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Ai fini del punto IX, si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266;

N.B. In caso di Consorzio/RTI i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal Consorzio e da ciascuna delle imprese consorziate/raggruppate.

b) il possesso dei pertinenti requisiti di idoneità professionale: a tal fine gli operatori economici devono dichiarare di essere iscritti ai competenti registri, albi ed ordini professionali di cui all'art. 39 del Codice, qualora la fornitura dei beni o la prestazione dei servizi richiedano tale iscrizione;

N.B. In caso di Consorzio/RTI i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal Consorzio e da ciascuna delle imprese consorziate/raggruppate.

c) il possesso dei pertinenti requisiti di capacità tecnico-professionale: a tal fine gli operatori economici devono dichiarare di essere in possesso di una consolidata esperienza nel settore relativo alle voci di spesa per cui si chiede l'iscrizione. La consolidata esperienza è dimostrata dall'elenco dei principali servizi o delle principali forniture analoghi, prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, del periodo di esecuzione e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi.

N.B. In caso di Consorzio/RTI il requisito di cui alla presente lettera può essere posseduto cumulativamente dal Consorzio/RTI che chiede l'iscrizione.

7. Ai fini dell'iscrizione nell'Elenco, gli operatori economici devono presentare un'apposita domanda – in conformità a quanto indicato nell'avviso per l'istituzione dell'Elenco e nella modulistica predisposta dalla Fondazione – indicando le voci di spese e classi di importo per le quali viene richiesta l'iscrizione. Alla domanda di iscrizione deve essere allegata una dichiarazione – soggetta a successivo controllo, ai sensi del comma 8, sottoscritta dal legale rappresentante con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale l'operatore economico dichiara il possesso dei requisiti di cui al comma 6.
8. La veridicità delle dichiarazioni rese dagli operatori economici è soggetta a controllo, in sede di aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e dell'art. 48 del Codice, tramite la richiesta della documentazione da produrre a comprova. A tal fine:
- a) il possesso dei requisiti di ordine generale verrà accertato d'ufficio ai sensi del comma 3 dell'art. 38 del Codice, previa indicazione, da parte dell'interessato, dell'amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti;
 - b) il possesso dei requisiti di idoneità professionale verrà accertato d'ufficio ai sensi del comma 3 dell'art. 38 del Codice, previa indicazione, da parte dell'interessato degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni richieste;
 - c) il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale, deve essere dimostrato mediante la produzione dei certificati attestanti l'esecuzione dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, del periodo di esecuzione e dei destinatari pubblici e/o privati, dei servizi e forniture stessi con la precisazione che:
 - se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni aggiudicatrici, essi sono provati da certificati rilasciati e vistati dalle stesse;
 - se trattasi di servizi prestati a privati, l'effettiva esecuzione della prestazione è dichiarata da questi, o in mancanza, dallo stesso concorrente.
9. Alla mancata dimostrazione del possesso dei requisiti consegue, oltre alla mancata aggiudicazione definitiva e alle diverse sanzioni previste dall'ordinamento, la cancellazione dell'operatore economico dall'Elenco.

10. L'Elenco è sempre aperto all'iscrizione degli operatori economici ritenuti idonei ed è pubblicato stabilmente sul profilo della Fondazione ITS Umbria Umbria nei modi consentiti dalla normativa sulla privacy.
11. Alla prima formazione dell'Elenco si procede mediante avviso pubblicato sul profilo del committente.
12. La Fondazione ITS Umbria, nei mesi di maggio e novembre di ogni anno, provvederà ad aggiornare l'Elenco stesso in riferimento alle domande pervenute dalla data dell'ultimo aggiornamento.
13. Gli operatori economici da invitare alle procedure di affidamento in economia per la fornitura di beni e prestazioni di servizi a favore della Fondazione ITS Umbria, di cui nell'Allegato 1) al presente regolamento, possono essere individuati dal Responsabile del Procedimento, tra soggetti iscritti nell'Elenco in relazione alla tipologia di servizio da affidare e alla fascia di importo, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità e rotazione.
14. L'elenco è approvato con deliberazione della Giunta Esecutiva e pubblicato stabilmente sul profilo della Fondazione ITS Umbria ai sensi dell'art. 3, comma 35 del Codice. La Fondazione potrà avvalersi dell'elenco nell'ambito delle procedure di affidamento per la fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia ai sensi dell'art.125 del Codice. Gli operatori economici potranno essere invitati a presentare offerta nell'ambito di predette procedure, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità e rotazione.
15. L'inclusione degli operatori economici nell'elenco non vincola la Fondazione ITS Umbria, la quale si riserva la facoltà, previa adeguata motivazione del Responsabile Unico del Procedimento, di individuare, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a), b), c), altri soggetti da invitare a presentare offerta nel caso sussistano ragioni di necessità, funzionalità e di convenienza legate alla natura o alle caratteristiche dell'affidamento.
16. Sono esclusi dall'elenco gli operatori economici che secondo motivata valutazione dell'Fondazione, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate, o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività, accertato con qualsiasi mezzo di prova dalla Fondazione. Sono altresì esclusi gli operatori economici che, benché invitati, non presentino la propria offerta per tre volte consecutive.

TITOLO IV - PROCEDIMENTO

Art. 6

Responsabile del servizio e Responsabile del procedimento

1. La Fondazione ITS Umbria opera a mezzo del Responsabile del procedimento, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente regolamento e all'interno della normativa nazionale.
2. Il Consiglio di Indirizzo nomina il Responsabile Unico del procedimento.
3. Il Presidente dispone l'aggiudicazione definitiva e sottoscrive il conseguente contratto di affidamento.

Art. 7

Procedura di affidamento per cottimo fiduciario

1. Per le acquisizioni mediante cottimo fiduciario, il Responsabile del procedimento richiede, ad almeno cinque soggetti individuati ai sensi dell'art. 4, i preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera di invito.
2. La lettera di invito, di norma, contiene:
 - a) l'oggetto dei beni da fornire, del servizio da prestare, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
 - b) il codice identificativo gara CIG;
 - c) le garanzie richieste all'affidatario del contratto;
 - d) il termine di presentazione delle offerte;
 - e) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;

- f) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - g) il criterio di aggiudicazione prescelto;
 - h) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la documentazione da produrre per la partecipazione;
 - i) l'eventuale clausola che prevede di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
 - j) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del Codice e del regolamento attuativo;
 - k) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
 - l) l'indicazione dei termini di pagamento;
 - m) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.
3. Qualora la complessità dell'intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione dell'intervento non possano essere ragionevolmente contenute nella lettera di invito, il responsabile del procedimento predispone un foglio patti e condizioni o un capitolato d'oneri ai quali la lettera di invito deve fare rinvio esplicito, e che deve essere disponibile per tutti i potenziali candidati.
4. La lettera di invito può essere inoltrata mediante pec o con raccomandata A/R, debitamente protocollata.
5. Il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a dieci giorni decorrenti dalla data di invio dell'invito.
6. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente, sulla base di un criterio di rotazione, con un unico interlocutore, per le acquisizioni di beni e servizi di importo pari o inferiore a € 40.000,00 al netto dell'IVA.
7. In caso di acquisizione di beni e servizi di importo inferiore a € 5.000,00 al netto dell'IVA, gli elementi essenziali possono essere individuati con lettera del Responsabile del procedimento.

Art. 8 Scelta del contraente

1. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:
- a) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi, parametri e criteri, compresi i punteggi, preventivamente definiti anche in forma sintetica;
 - b) in base al prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa.
2. L'esame e la scelta delle offerte sono effettuate dalla Commissione Giudicatrice composta in numero dispari dal Presidente della Commissione e membri esperti nominati dalla Giunta Esecutiva, che sottoporrà i verbali e le relazioni al Presidente della Fondazione ITS Umbria per l'aggiudicazione definitiva e la sottoscrizione del contratto o della lettera d'ordinazione.
3. Dell'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta è redatto un verbale sintetico.
4. Il verbale delle operazioni conclusive dell'affidamento è approvato con atto adottato dal Presidente; con la stessa determinazione è assunto l'impegno di spesa qualora non già effettuato in precedenza.

Art. 9 Inadempimenti

1. Nel caso di inadempimenti per fatti imputabili al contraente cui è stato affidato l'intervento in economia, l'amministrazione, dopo formale diffida o messa in mora mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, può disporre la risoluzione del contratto in danno.

ALLEGATO N. 1 AL REGOLAMENTO IN ECONOMIA DEL 21.09.2012

RIEPILOGO VOCI DI SPESA

- **Viaggi Studio e Lavoro**
(a titolo esemplificativo e non esaustivo organizzazione viaggi all'estero per approfondimento lingua inglese)
- **Esami e certificazioni**
(a titolo esemplificativo e non esaustivo inglese, informatica etc...)
- **Pubblicità**
(a titolo esemplificativo e non esaustivo grafica, stampa materiale promozionale, affissione manifesti, spot radiofonici, inserzioni quotidiani, volantinaggio, spot trotter, spot televisivo, elaborazione video, spedizioni postali, gestione social network etc...)
- **Noleggio mezzi di trasporto**
(a titolo esemplificativo e non esaustivo noleggio autobus etc...)
- **Materiale didattico**
(a titolo esemplificativo e non esaustivo materiale antinfortunistico etc...)
- **Materiale di cancelleria**
(a titolo esemplificativo e non esaustivo, calcolatrici, cd e dvd, penne, matite, carta, gomme etc...)
- **Beni di consumo**
(a titolo esemplificativo e non esaustivo, acqua in bottiglia, generi alimentari in occasione di docenze, adunanze etc...)
- **Assicurazioni**
(polizze assicurative per copertura RC ed Infortuni)
- **Noleggio e acquisto di mobili ed attrezzature**
(a titolo esemplificativo e non esaustivo pc, stampanti, lim, licenze software, tavoli, sedie, librerie, lampade etc...)
- **Pulizia**
(servizio di pulizia locali)
- **Servizi postali**
(a titolo esemplificativo e non esaustivo spedizioni documenti, corriere postale)
- **Vitto**
(a titolo esemplificativo e non esaustivo ristorazione, organizzazione break)
- **Alloggio**
(a titolo esemplificativo e non esaustivo servizio di pernottamento e prima colazione)
- **Sponsorizzazione** (a titolo esemplificativo e non esaustivo servizi di sponsorizzazione di vario genere da rendere in occasione di eventi di vario genere)
- **Servizi funzionali all'espletamento delle attività degli uffici e dei servizi della Fondazione**
(a titolo esemplificativo e non esaustivo servizi al RUP, servizi in materia di sicurezza)
- **Servizi informatici e di manutenzione informatica**
(a titolo esemplificativo e non esaustivo, consulenze informatiche, progettazione e manutenzione siti web, servizi di assistenza tecnica etc...)
- **Servizi tecnici attinenti l'architettura e l'ingegneria** (a titolo esemplificativo e non esaustivo progettazione, direzione dei lavori)

ALLEGATO N. 2 AL REGOLAMENTO IN ECONOMIA DEL 21.09.2012

REGOLAMENTO AVENTE AD OGGETTO LE SPESE ECONOMICHE

Premesso:

- che **I.T.S. UMBRIA MADE IN ITALY – INNOVAZIONE, TECNOLOGIA E SVILUPPO**, è un organismo di diritto pubblico e, pertanto, rientra tra i soggetti tenuti all'osservanza del D.lgs. n. 163/2006 (T.U. sui contratti pubblici) in quanto ritenuta stazione appaltante ai sensi dell'art. 32. c. 1. lett. a) del medesimo decreto;
- che in qualità di stazione appaltante la Fondazione ITS Umbria è soggetta al rispetto delle procedure aventi ad oggetto l'acquisizione di "beni, servizi, lavori" anche con riferimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal decreto legge 12 novembre 2010 n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217);
- che in data 21 settembre 2012 il Consiglio di Indirizzo della Fondazione ITS Umbria ha approvato il regolamento in economia avente per oggetto l'acquisizione di beni e servizi esterni;
- che L'AVCP (autorità di vigilanza sui contratti pubblici) con le determinazioni n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre 2010 ha specificato che **esulano dalla disciplina sulla tracciabilità le spese cosiddette "economiche" delle stazioni appaltanti che possono, pertanto, essere pagate anche per contanti e senza richiesta di CIG**;
- che L'AVCP con le stesse determinazioni ha indicato in via esemplificativa alcune spese economiche. Tra le stesse: le spese postali, le imposte, le tasse e altri diritti erariali, i valori bollati, gli anticipi di missione, le spese sostenute per l'acquisto di materiale di modesta entità e di facile consumo, i biglietti per mezzi di trasporto, i giornali e le pubblicazioni periodiche;
- che con la seconda determinazione n. 10/2010, L'AVCP ha chiarito anche che le spese economiche vanno previste (tipizzate) in via generale dalle stazioni appaltanti in seno ad un apposito provvedimento interno, con cui siano elencati dettagliatamente i beni e servizi di non rilevante entità (spese minute), necessari per sopperire con immediatezza ed urgenza alle esigenze funzionali dell'ente stesso (non compatibili con gli indugi della contrattazione e l'emanazione di un provvedimento di approvazione), entro un limite di importo fissato, anch'esso, nel medesimo regolamento;
- che con la predetta determinazione L'AVCP ha specificato altresì che la gestione delle spese del fondo economico, superando il rigido formalismo delle procedure codificate, avviene in forma semplificata, sia per le modalità di pagamento sia per ciò che concerne la documentazione che giustifica le spese;
- che tale impostazione è stata confermata dalle determinazioni n. 4 del 7 Luglio 2011 e del 21 maggio 2014 dell'AVCP;
- che, pertanto, la Fondazione ITS Umbria ritiene opportuno prevedere, in apposito regolamento interno, da allegare quale "allegato 2" al proprio regolamento in economia del 21.09.2012, l'elenco dei beni e servizi di non rilevante entità (non acquisiti a fronte di contratti di appalto) da considerarsi "spese economiche" e le modalità di acquisizione di detti beni e servizi.

Tutto ciò premesso, si statuisce quanto segue:

Art. 1 Elenco beni e/o servizi rientranti tra le c.d. spese economali.

Sono considerate spese economali quelle sostenute per l'acquisizione dei beni e/o servizi di seguito elencati, necessari per sopperire con immediatezza ed urgenza ad esigenze funzionali della Fondazione ITS Umbria:

- 1) acquisto di materiale di consumo per stampanti, fax, riparazioni/manutenzioni di beni mobili, attrezzature e macchine;
- 2) acquisto di cancelleria, stampe, rilegatura di libri, sviluppo di foto;
- 3) acquisto di materiale per lavori di manutenzione;
- 4) acquisto materiale per la sicurezza dell'ambiente di lavoro;
- 5) acquisto di biglietti di mezzi di trasporto, di giornali, libri, riviste, gazzette, pubblicazioni periodiche;
- 6) spese di vitto, alloggio e trasporto in occasione di fiere, convegni o visite di studio/aziendali;
- 7) spese per pubblicazioni di avvisi, bandi e inserzioni di vario genere;
- 8) spese per valori bollati, spese postali, telefoniche, per imposte e tasse, nonché visure catastali, camerali, decreti, ingiunzioni, cauzioni, etc.;
- 9) anticipi per missioni del personale;
- 10) spese per quote di partecipazione a corsi, convegni, fiere, musei etc. ;
- 11) spese di rappresentanza e promozione;
- 12) spese per magazzino e facchinaggio;
- 13) spese per utenze quali luce, gas, e telefono;
- 14) spese manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà o in uso della Fondazione ITS Umbria;
- 15) spese per l'acquisto di beni strumentali inferiori ad Euro 516,00;
- 16) premi assicurativi;
- 17) spese per beni di consumo.

Le spese per l'acquisto dei beni e servizi di cui sopra, potranno essere effettuate **anche per cassa o con carta di credito aziendale e, comunque, senza previa acquisizione di CIG (codice identificativo gara) o CUP (Codice di Progetto).**

Ciascuna spesa **non potrà eccedere l'importo massimo di Euro 999,00, IVA inclusa** (come previsto dall' art. 12 del d.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in legge n. 14 del 22 dicembre 2011) **salvo il diverso importo del n. 15) dell'elenco sopra riportato.**

Per tali acquisti dovrà comunque essere acquisita e conservata idonea documentazione probatoria.

Art. 2 Divieto di frazionamento degli acquisti

E' vietato l'artificioso frazionamento degli acquisti riferiti ad una stessa categoria merceologica allo scopo di sottrarli alla disciplina prevista dal presente regolamento e dalla normativa di riferimento.